



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 113
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 14 dicembre 2018

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 14 dicembre 2018

Plenaria**89^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 21,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(981 e 981-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 dicembre.

Il presidente PESCO informa preliminarmente che, sulla base delle interlocuzioni con i Gruppi parlamentari, è emerso un orientamento condiviso ad impostare il prosieguo dei lavori della Commissione sul disegno di legge di bilancio 2019 secondo il seguente programma: la seduta notturna di oggi e le sedute convocate per domani, sabato 15 dicembre, saranno dedicate all'illustrazione delle proposte emendative di maggiore rilievo per i Gruppi.

In particolare, nella seduta di oggi si affronteranno, nell'ordine e fino al relativo esaurimento, i temi relativi ad agricoltura, ambiente, territorio, energia, politiche europee, protezione civile, giustizia e sicurezza, politica estera e di difesa.

Nella seduta di domani mattina, l'illustrazione verterà sui temi del lavoro e della sanità, per poi passare, in quella pomeridiana, alle tematiche dell'istruzione e cultura, degli investimenti pubblici, delle infrastrutture e dei trasporti, delle telecomunicazioni e dello sviluppo economico.

Nella seduta di domani sera, verranno approfonditi i temi delle politiche di bilancio e fiscali, anche in relazione al sostegno alle imprese e ai diversi settori produttivi, nonché della finanza locale.

A partire dalle sedute di domenica 16 dicembre, si procederà con le votazioni.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti riferiti all'articolo 1, da comma 1 a comma 40.

Comunica inoltre che gli emendamenti 1.464 a firma del senatore Nencini e 1.3000 a firma del senatore Calderoli sono stati ritirati dai presentatori, e che il senatore Damiani ha ritirato gli emendamenti 1.1229 e 1.1230.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede alla Presidenza e ai rappresentanti del Governo delucidazioni in ordine alla preannunciata proposta emendativa governativa sui saldi della manovra. In particolare, rileva come la presentazione di tale emendamento in Commissione ovvero direttamente in Assemblea potrà influenzare l'atteggiamento del proprio Gruppo e riflettersi anche sull'organizzazione dei lavori della Commissione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA preannuncia che tale emendamento sarà presentato presso la Commissione e che i Commissari saranno tempestivamente informati.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) prende atto positivamente dei chiarimenti del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa all'illustrazione degli emendamenti vertenti sul tema dell'agricoltura e richiama sinteticamente le disposizioni della legge di bilancio che intervengono in materia.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 368, il quale prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota di terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, nonché la possibilità di richiedere un mutuo fino a duecentomila euro a tasso zero per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.

Fa presente che tale norma non risponde alle esigenze di sostegno all'incremento demografico, né a quelle di apprestare una soluzione strutturale al problema del ricambio generazionale in agricoltura.

La propria proposta tende invece a favorire le società tra giovani imprenditori agricoli che impieghino soggetti svantaggiati e l'imprenditoria femminile in agricoltura.

Ulteriori proposte emendative a propria firma, tra cui segnatamente l'emendamento 1.2154, riguardano il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, settore strategico nel sistema del *welfare* in agricoltura.

Segnala infine gli emendamenti sul rifinanziamento del Fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica agli imprenditori agricoli, che mirano a contemperare gli interessi della coesistenza di animali nei territori. Detta problematica è stata oggetto anche di un atto di indirizzo presso la Commissione agricoltura.

Il senatore STEFANO (*PD*) richiama l'attenzione sugli emendamenti presentati nella materia agricola dal Gruppo del Partito democratico.

L'emendamento 1.2163 mira a estendere la normativa di esenzione dall'IMU sui terreni agricoli, al fine di agevolare in un'ottica di omogeneità i contratti di affitto ai giovani agricoltori e quindi favorire il ricambio generazionale nella filiera.

Ulteriori proposte emendative affrontano la difficile situazione delle aziende agricole pugliesi a seguito dei gravi eventi meteorologici di inizio anno. Esse tendono ad estendere l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese che non avevano sottoscritto polizze assicurative, rispetto a una situazione di eccezionale gravità.

Altri emendamenti riguardano la problematica della diffusione della *xylella fastidiosa* sugli ulivi in Puglia, al fine di snellire le procedure burocratiche per effettuare le misure di reimpianto, ora consentite dalla normativa europea, rendendole compatibili con le previsioni del PSR.

In particolare, l'emendamento 1.1961 riguarda specificamente la situazione pugliese e gli alberi monumentali, mentre l'emendamento 1.1962 riguarda in generale la preservazione delle specie rispetto al verificarsi di emergenze fitosanitarie.

Infine, l'emendamento 1.1963 riguarda la malattia dei kiwi e le misure di contrasto da finanziare con un apposito fondo e da attuare con il coinvolgimento del CREA.

Il senatore MISIANI (*PD*) richiama l'attenzione sull'emendamento 1.1964, a sostegno dell'agricoltura di montagna e delle relative produzioni.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.1979, che affronta a sua volta il tema delle conseguenze delle gelate sulle aziende agricole pugliesi, in particolare nelle zone di Barletta-Andria-Trani, onde consentire loro di accedere ai fondi di sostegno.

Richiama le assicurazioni fornite dal Governo in materia, anche in sede di esame di ordini del giorno.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti della propria parte politica in materia agricola, che vertono sulle tematiche del sostegno ai giovani, della vendita diretta dei prodotti agricoli anche di altri produttori, del catasto frutticolo e del trattamento dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.2069, in materia di tempistica delle società di affiancamento in agricoltura, che tendono a favorire il ricambio generazionale e creare nuova occupazione nel comparto primario.

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.925 e 1.926 in materia di istituzione di un Comitato per la tutela della ristorazione italiana nel mondo, presso il Ministero delle politiche agricole.

Ricorda infatti che vi sono numerosi esercizi di ristorazione italiana all'estero che potrebbero valersi di tale qualificazione, ma altrettanto numerosi esercizi che abusano del potere attrattivo dell'italianità. In un'ottica di contrasto, quindi, alle contraffazioni e all'*italian sounding*, reputa essenziale costituire un organismo di tutela che funga anche da piattaforma di sostegno ai prodotti agroalimentari autenticamente italiani nel mondo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) interviene incidentalmente sull'ordine dei lavori chiedendo delucidazioni circa l'orientamento del Governo rispetto alle singole tematiche e agli emendamenti specificamente richiamati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA assicura che al termine della fase illustrativa e in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti il Governo fornirà tutte le delucidazioni sui propri intendimenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti che vertono in materia ambientale e richiama sinteticamente le disposizioni interessate.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) si sofferma preliminarmente nell'esprimere il proprio cordoglio per la morte di un cittadino italiano, proveniente da Trento, nel recente attentato di Strasburgo.

Rileva poi come sul tema ambientale debba favorirsi una convergenza tra le posizioni delle forze di maggioranza e di opposizione a tutela di un patrimonio comune.

Richiama l'emendamento 1.924 sull'utilizzo dei combustibili alternativi per l'alimentazione dei mezzi meccanici e in particolare dei treni.

Il PRESIDENTE si associa a titolo personale e a nome di tutta la Commissione alle espressioni di cordoglio e solidarietà per le gravi perdite di vite umane che si sono verificate nell'attentato di Strasburgo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.2703 sulla gestione dei beni demaniali e sui consorzi di bonifica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) richiama le importanti proposte emendative della propria parte politica in materia di tutela ambientale, che vertono su numerosi profili.

Richiama anzitutto gli emendamenti che mirano a incentivare l'economia circolare, con agevolazioni fiscali sulle produzioni che utilizzano materiali riciclati e di recupero, nonché con gli acquisti di beni sostenibili dal punto di vista ambientale.

In particolare, l'emendamento 1.328 tende a stabilizzare le misure di detrazione fiscale collegate alla compatibilità ecologica. Sollecita una riflessione complessiva da parte del Parlamento onde rendere tali misure strutturali, poiché hanno prodotto effetti positivi.

Segnala l'emendamento 1.354 sulle coperture di amianto ed eternit, da eliminare in favore del ricorso alle energie rinnovabili e agli impianti fotovoltaici.

Sulla tematica del trattamento delle zone terremotate si rimette a quanto vorrà rilevare il senatore Errani, richiamando invece il tema delle agevolazioni connesse alle misure per affrontare il rischio idraulico, con metodologie valide tanto per il settore privato quanto per quello pubblico.

Un'ulteriore tematica è quella del fascicolo del fabbricato, strettamente connessa alla rigenerazione urbana e alle ristrutturazioni edilizie.

Ricorda poi gli emendamenti sulla mobilità sostenibile e, in particolare, la proposta 1.355 sui veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica degli stessi.

Richiama infine gli emendamenti sull'aumento dei canoni per le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

Il senatore MANCA (*PD*) illustra l'emendamento 1.425 che interviene in tema di rigenerazione urbana. Più in particolare, la proposta è diretta a favorire l'alienazione di immobili alle imprese di costruzione qualora queste provvedano alla demolizione e alla ricostruzione degli stessi: una norma, pertanto, idonea a ridurre il consumo del suolo senza al tempo stesso bloccare il settore dell'edilizia e lo sviluppo economico del Paese.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.327 finalizzato alla stabilizzazione triennale degli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche (cosiddetti *ecobonus* e *sisma bonus*). Sottolinea l'importanza della proposta, che coinvolge 18 milioni di abitazioni, per i suoi molteplici effetti: la detrazione fiscale prevista costituisce infatti uno strumento anche per combattere l'evasore fiscale; produce evidenti benefici ambientali, nonché risparmi per i cittadini che effettuano interventi di efficientamento energetico; consente la creazione di nuovi posti di lavoro. Ricorda che nella scorsa Legislatura era stata approvata all'unanimità una mozione diretta a richiedere proprio la stabilizzazione in parola.

Il senatore MISIANI (*PD*), dopo aver manifestato condivisione rispetto alle argomentazioni del senatore Girotto riguardo alla stabilizzazione dello strumento dell'*ecobonus*, illustra l'emendamento 1.372, diretto a consentire il recupero del credito derivante dal *bonus* fiscale ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione, anche nel caso di cessione nei confronti di soggetti privi dei requisiti per l'accesso. Tale proposta è diretta a chiarire che l'eventuale recupero del credito da parte dell'Agenzia delle entrate, a seguito di cessione dello stesso, avvenga esclusivamente nei confronti del soggetto beneficiario e non del cessionario. Sottolinea come la proposta, priva di oneri per la finanza pubblica, consente al tempo stesso di contenere i consumi energetici e favorire la ripresa dell'industria edilizia.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.367, in tema di interventi di efficientamento energetico degli edifici, diretto a fornire un'interpretazione autentica del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, in particolare precisando che possono aderire all'agevolazione anche le società di gestione immobiliare. Illustra poi l'emendamento 1.515, che interviene modificando il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), al fine di chiarire la portata normativa dell'articolo 32 concernente l'utilizzazione delle reti radio. Illustra infine l'emendamento 1.466, diretto a fornire un'interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA, concernente in particolare la fornitura di energia termica ad uso domestico da fonti rinnovabili prodotta da piccoli e medi impianti su cui applicare l'aliquota agevolata del 10 per cento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede ai rappresentanti del Governo, ai fini di un più ordinato svolgimento dei lavori, se sia possibile conoscere preliminarmente l'indirizzo del Governo sulle principali tematiche che vengono affrontate dagli emendamenti illustrati in Commissione. Cita il caso delle proposte in tema di *ecobonus* nonché quelle riguardanti la messa in sicurezza del territorio, su cui sembra esserci vasto consenso e su cui sarebbe possibile, conoscendo l'orientamento del Governo, arrivare a proposte di sintesi più efficaci.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che il Governo intende ascoltare preliminarmente tutte le segnalazioni che emergeranno dal dibattito e successivamente far conoscere il proprio orientamento alla Commissione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.705 concernente il cosiddetto *geo bonus*: si tratta di una proposta che, sulla falsariga dell'*art bonus* prevede un credito di imposta del 65 per cento in favore delle erogazioni liberali effettuate con riferimento ad edifici e terreni pubblici ai fini della loro bonifica ambientale, della prevenzione del disastro idrogeologico e per la realizzazione di aree verdi. Illustra quindi l'emendamento 1.609, diretto a dare attuazione al piano nazionale degli interventi nel settore idrico. Illustra poi l'emendamento 1.2252, che interviene in materia di emissioni sonore al fine di chiarire le norme da applicare per l'individuazione dei criteri di accettabilità del livello di rumore. L'emendamento 1.2449 è volto ad estendere anche all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione i vincoli previsti per altri soggetti dall'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014. Illustra quindi l'emendamento 1.2330 che interviene proponendo una soluzione alle problematiche legate alla definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. Infine dà conto della proposta 1.2448 che interviene nel settore delle plastiche monouso, in particolare dettando una disciplina diretta a prevenire la produzione di rifiuti da prodotti monouso, favorire la loro raccolta differenziata e il riciclaggio attraverso un diretto coinvolgimento dei soggetti produttori.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.603, di cui illustra i contenuti: si tratta in particolare di una proposta diretta ad incentivare la diffusione delle autovetture ibride ed elettriche prevedendo che i Comuni possano consentire in ogni caso a tali veicoli la circolazione gratuita nelle zone a traffico limitato.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra una serie di proposte emendative afferenti alle tematiche dei recenti eventi sismici nell'Italia centrale. Segnala anzitutto l'emendamento 1.1056, che prevede un intervento in favore dei tecnici operanti in base a contratti a tempo determinato in scadenza al fine di prorogarne la durata. Illustra poi l'emendamento 1.3026, concernente la cosiddetta «busta paga pesante» già prevista per

le zone interessate dal sisma del Centro Italia, per la quale si prevede una proroga nonché un allungamento da 60 a 120 delle rate per la restituzione. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.3027, concernente una proroga in materia fiscale sempre al fine di favorire gli investimenti nelle aree da ricostruire. Segnala poi l'emendamento 1.3072, che interviene sul tema dell'illegittimità degli aiuti di Stato erogati alle imprese relativamente agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 2009. Dà conto quindi di alcuni emendamenti afferenti la tematica energetica: la proposta 1.1770, diretta ad incentivare gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, prevedendo un confronto e una verifica tra costi e ricavi derivanti dall'utilizzo degli stessi impianti e la proposta 1.3224, che interviene in materia di distribuzione e vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione ampiamente diffusa nel settore.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.409, 1.412 e 1.2594 che intervengono, sotto diversi aspetti, sul tema della rigenerazione urbana e dell'efficientamento energetico degli edifici, sottolineando in particolare come tali interventi, se adeguatamente sostenuti, possono costituire un valido strumento per contrastare il consumo del suolo e al tempo stesso facilitare l'avvio dei cantieri edilizi. Le proposte 1.409 e 1.412 sono in particolare dirette a prorogare l'agevolazione IVA prevista per l'acquisto di immobili di classe A o B, mentre la proposta 1.2594 prevede una serie di agevolazioni dirette ad incentivare il miglioramento degli immobili attraverso la loro demolizione e ricostruzione secondo criteri di efficienza energetica.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) segnala l'emendamento 1.448 che, al fine di incentivare la mobilità sostenibile, prevede agevolazioni fiscali per la messa a disposizione di mezzi di trasporto non inquinanti da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti per gli spostamenti casa-lavoro e per l'utilizzo personale. Illustra quindi l'emendamento 1.377, in tema di sisma *bonus*, volto a favorire gli interventi antisismici anche per quegli immobili posseduti da soggetti che non dispongono della necessaria liquidità per l'anticipazione delle spese.

Il senatore MANCA (*PD*) illustra l'emendamento 1.562 volto a prevedere, al fine di contrastare il dissesto idrogeologico e valorizzare il territorio, l'istituzione di un Fondo denominato Casa Italia Sicura; contestualmente esso prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un apposito dipartimento per il coordinamento degli interventi in materia, nonché per la relativa fase di programmazione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ribadisce la propria richiesta di conoscere in quale fase della discussione il Governo farà conoscere i propri orientamenti in merito alle segnalazioni che vengono formulate nel corso del dibattito. Teme infatti che si rischi un dibattito sterile in cui i princi-

pali nodi tecnici e politici rimangono irrisolti sino alla fase di votazione degli emendamenti.

Il presidente PESCO ricorda che, terminata l'illustrazione degli emendamenti, in fase di espressione dei pareri si conoscerà comunque l'orientamento dei relatori e del Governo relativo agli emendamenti presentati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che la fase procedurale consente di raccogliere le varie istanze segnalate dai Commissari, al termine della quale il Governo fornirà le risposte e i pareri non escludendo l'ipotesi, per quanto possibile, di individuare un punto di sintesi tra le varie proposte presentate.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, dopo aver fatto presente che si sono già svolte interlocuzioni informali tra i relatori e i rappresentanti del Governo in relazione agli emendamenti presentati in Commissione, ritiene estremamente utile il lavoro di segnalazione fatto dai Commissari in quanto indirizza l'azione del Governo verso le tematiche a cui dedicare prioritaria attenzione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che ottimizzando lo spazio previsto per l'illustrazione degli emendamenti si potrebbe disporre di maggior tempo per tentare di realizzare quel lavoro di sintesi che a parere del senatore Errani presenta maggior utilità.

Il PRESIDENTE evidenzia come la discussione in corso è comunque utile dal momento che consente a tutti i gruppi parlamentari di segnalare gli emendamenti di maggiore rilevanza e che tale approfondimento è importante venga fatto prima della fase di votazione. Segnala che il Governo se ritiene, potrà esprimere proprie soluzioni e proposte di sintesi in relazione alle questioni che vengono prospettate nel dibattito.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative relative ai temi della giustizia e della sicurezza, della politica estera e della difesa.

Il PRESIDENTE ricorda che nel disegno di legge di bilancio sono previste disposizioni in materia di giustizia, tra l'altro, ai seguenti commi dell'articolo 1: comma 164, commi 165-167, commi 192-195, commi 172 e 173, commi 170 e 171, comma 174, comma 197, comma 447, comma 324, commi 325-329 e commi 474-475. In materia di affari esteri sono previste disposizioni, tra l'altro, al comma 178 e al comma 448 dell'articolo 1, nonché interventi in materia di partecipazione italiana alle missioni internazionali, sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate, attività correlate alla Presidenza italiana del G20 nel 2021, partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 ed enti internazionalistici. In materia di sicurezza ricorda che sono previste disposizioni, tra

l'altro, all'articolo 1 comma 235, nonché ai commi 196 e seguenti. In materia di difesa, infine, segnala, tra gli altri, le previsioni dei commi 464 e 465 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, del comma 122 e del comma 536.

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.183, che prevede l'erogazione di un contributo al Comitato atlantico italiano; illustra quindi l'emendamento 1.1803 concernente la modalità di corresponsione di rimborsi da parte dei Comitati degli italiani all'estero.

Il senatore MISIANI (*PD*) segnala l'emendamento 1.1178 diretto a rifinanziare il fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero per il triennio 2019-2021. Illustra quindi l'emendamento 1.1179, che prevede uno stanziamento triennale in favore di azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) segnala una serie di emendamenti afferenti al comparto della sicurezza. Si tratta in particolare delle proposte emendative 1.1410, 1.1545, 1.1546, 1.1551, 1.1552 e 1.1553 che, a diverso titolo e con diverse formulazioni, prevedono risorse dirette al miglioramento del trattamento economico ovvero all'assunzione di personale nelle varie istituzioni e Corpi del settore della sicurezza dei cittadini.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) segnala l'emendamento 1.1317 concernente il personale a contratto del Ministero degli affari esteri, nonché l'emendamento 1.1318 riguardante l'assunzione, da parte dello stesso Ministero, di dipendenti della terza area funzionale.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra le proposte emendative 1.157, 1.158 e 1.159, che intervengono sul tema del rinnovo delle concessioni balneari marittime al fine di non danneggiare le imprese operanti nel settore del turismo.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, 15 DICEMBRE 2018

Il presidente PESCO comunica che la seduta di domani, già convocata alle ore 9 del 15 dicembre 2018 è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 0,00.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 981**Art. 1.****1.1**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 2, sostituire le parole: «per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: – 0;
2020: – 70.000.000;
2021: – 70.000.000.

1.2

BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati ed anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, così come previsto dalla lettera *c-bis*) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano

significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi, sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

1.3

PESCO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) i soggetti che hanno effettuato cessioni e prestazioni di cui alla lettera c) si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".

2-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: "In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 comma 1, lettera c-bis) e comma 2, si applicano a condizione che l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni di cui alla medesima lettera c-bis), registrate nell'anno precedente, sia superiore al 20 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 del medesimo decreto. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla citata lettera c-bis) fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari dello stesso periodo di riferimento. In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla lettera c-bis), fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra

determinato, dello stesso periodo di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, lettera c), e 2".

2-quater. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 1" inserire le seguenti: ", comma 1,";

b) alla fine del periodo aggiungere il seguente:

"In alternativa, i contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i tre mesi precedenti"».

1.4

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 del 1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune».

1.5

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *cracker* ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi

dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni".

2-ter. Il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 29.382.000 euro per l'anno 2020, di 1.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.590.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.000 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 9.382.000 euro per l'anno 2020, di 9.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.841.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.000 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 161».

Conseguentemente, al comma 157 le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».

1.6

BERUTTI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di Euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura comprensivo di IVA.

2-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

2-quater. A commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia interve-

nuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche».

1.7

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abrogato».

1.8

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

1.9

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 11-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

1.10

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

1.11

CIRINNÀ, DE PETRIS, MASINI, RUSSO, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie). All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

"Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso"».

1.12

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. (Detrazioni fiscali per spese veterinarie). All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

"c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060"».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

"Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientale dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

1.13

DE PETRIS, MASINI, RUSSO, CIRINNÀ, GIAMMANCO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis. (Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia). Il numero 20, della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;".

3-ter. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;".

3-quater. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

"Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre

1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso"».

1.14

DE PETRIS, GIAMMANCO, CIRINNÀ, RUSSO, MASINI, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. (Armonizzazione all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di integratori alimentari ad uso veterinario e dei prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco). Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 114) dopo le parole: "prodotti omeopatici" sono inserite le seguenti: "e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco";

b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

"114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia".

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine ed i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

"Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso"».

1.15

RUSSO, DE PETRIS, MASINI, CIRINNÀ, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«644-bis. – (Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso"».

1.16

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis A decorrere dal 10 gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

1.17

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 6 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali delle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 6.000.000;
2020: - 6.000.000;
2021: -.

1.18

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 2 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: -.

1.19

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 10 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.

4-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l'anno 2019 e di 930 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote».

Conseguentemente:

*al comma 121, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021», con le seguenti: «per l'anno 2021»;
sostituire i commi da 421 a 428, con i seguenti:*

«421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.

422. A decorrere dal 10 luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

423. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

424. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione»;

al comma 653 sostituire le parole da: «è incrementato di 57,16 milioni di euro fino a 2030», con le seguenti: «è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000;
2020: – 40.000.000.

1.20

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "euro 3" con le seguenti: "euro 2,98"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.21

MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

1.22

MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».

1.23

BAGNAI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio: pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", e successive modifiche».

1.24

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole da: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 fino a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.25

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.

4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139 della presente legge;

b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7,0 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139, della presente legge;

c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, del comma 2, secondo periodo, della presente legge, delle parole: "di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020";

d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421 della presente legge;

e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653;

f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.26

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente:

sopprimere i commi da 12 al 7;

al comma 139, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione pari a 5.044,30 milioni di euro per l'anno 2019»;

sopprimere il comma 624.

1.27

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Al comma 5, lettera a), capoverso 54, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Potranno continuare a permanere nel regime forfettario o/e dei minimi i soggetti che hanno partecipazioni in società a responsabilità limitata al 31 dicembre 2018».

1.28

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 5, lettera a), capoverso «54», sostituire le parole: «euro 65.000», con le seguenti: «euro 55.000».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «10 gennaio 2020», con le seguenti: «10 gennaio 2019» e le parole: «euro 65.001», con le seguenti: «55.001».

Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.29

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 5, lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;

sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e alla lettera d-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «comma 55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e la lettera *d-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni"».

1.31

BINI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;

b) *alla lettera c) sopprimere il capoverso «d)» e alla lettera «d-bis)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta*

consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».

Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

1.32

ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente: «d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «130.117.000 per l'anno 2019, di euro 1.058.000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021, di euro 145.889.000 per l'anno 2022, di euro 145.312.000 per l'anno 2023, di euro 145.032.000 per l'anno 2024, di euro 144.943.000 per l'anno 2025, di euro 144.806.000 per l'anno 2026, di euro 143.118.000 per l'anno 2027 e di euro 143.093.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

1.33

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.

1.34

BELLANOVA, MANCA

Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.35

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».

1.36

PICHETTO FRATIN

Al comma 5, lettera c), capoverso lettera d) sostituire le seguenti parole: «a società a responsabilità limitata» con la seguente: «società a responsabilità limitata tassata per trasparenza».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019» con la seguente: « pari a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.37

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 5, lettera c), capoverso comma d), dopo le parole: «società a responsabilità limitata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

1.38

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 64 dopo le parole: "pari al 15 per cento" aggiungere le seguenti: "Il costo del personale si deducono dal reddito imponibile sino al limite di 8.000 euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.39

DAMIANI, RONZULLI, GALLONE

Al comma 5, lettera c), sopprimere i capoversi d) e d-bis).

1.40

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva del 20 per cento sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro gli importi di cui al comma 141.

1.41

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del calcolo dell'imponibile fiscale per l'anno 2019 è consentita agli esercenti arti o professioni la cessione di quote associative e partecipazioni in società entro il primo trimestre dell'anno successivo».

1.42

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono prorogati, per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

1.43

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per il 2019, 8.990 milioni per il 2020 e 9.000 milioni a decorrere dal 2021».

1.44

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Al fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, al reddito imponibile eccedente il reddito imponibile dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e, laddove dovuta, dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019.

La disposizione non si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».

1.45

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019».

1.46

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695», *le parole:* «superiori rispettivamente a

dieci miliardi e a due miliardi di lire», *sono sostituite dalle seguenti*: «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro».

1.47

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.48

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da: "nonché di imprese non rientranti" a "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali"».

1.49

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "L'imposta municipale propria impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con*

le seguenti: «6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.834 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.751 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.50

BELLANOVA, MANCA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.449 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.51

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421 è ridotto di ulteriori 83 milioni di euro per l'anno 2019, di 166 milioni di euro per il 2020 e di 249 milioni di euro a decorrere dal 2021.

1.52

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

1.53

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento."».

1.54

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Al comma 7 le parole: «40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le se-

guenti: «8.941,9 milioni di euro per il 2020 e, 8.966,6 milioni a decorrere dal 2021».

1.55

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 7, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e aggiungere infine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.250 milioni di euro».

1.56

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Al comma 7 sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente:

a) *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;
2020: – 100.000.000.

c) *alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – ;
2020: – 45.000.000;
2021: – .

1.57

URSO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidali coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto".

7-ter. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo del testo unico sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 7-bis del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

1.58

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel decreto legislativo n. XXX del 29 novembre 2018, all'articolo 14:

a) Il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 4 le parole: "ai commi 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma"».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 17.700.000;

2021: - 10.100.000.

1.59

TESTOR, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23", sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2018" con: "fino al 31 dicembre 2019"».

1.60

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. È introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

7-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».

Conseguentemente i commi 5 lettere a), b), c), d), d-bis), e), f), g), h), i), l) e 6 sono soppressi.

1.61

MISIANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

1.62

MANCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati

ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006».

1.63

MALAN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal 10 gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 17 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari».

1.64

BINI

Al comma 8, dopo la parola: «svolta» aggiungere le seguenti: «non abitualmente».

1.65

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 8, dopo la parola: «svolta», sono aggiunte le seguenti: «non abitualmente».

1.66

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 8, dopo la parola: «svolta» aggiungere le seguenti: «non abitualmente».

1.67

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 8, dopo le parole: «di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali".

11-ter. Al comma 139, sostituire la parola: "6.700" con la seguente: "6.500" e la parola: "7.000" con: "6.800"».

1.68

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 8, dopo le parole: «di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dal docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali".

11-ter. Al comma 139, dopo le parole: "Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", sono aggiunte le seguenti: "così come per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 4-bis"».

1.69

IANNONE

Al comma 8, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «pubbliche e paritarie» e dopo la parola: «ordinari» aggiungere il seguente periodo: «Possono usufruire della medesima aliquota anche i docenti statali senza titolarità di cattedra e i soggetti che non svolgano attività di risanamento ma che abbiano conseguito la laurea in scienza della formazione o gli altri titoli abilitanti;».

1.70

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 8, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado"».

1.71

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

Conseguentemente:

a) *al comma 10, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis».*

1.72

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 9, dopo le parole: «eventuali situazioni di incompatibilità», aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

1.73

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano stati e fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare – per i primi dieci periodi d'imposta della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nel territorio nazionale di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis".

11-ter. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.74

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo Convergenza)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo Convergenza', ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per I accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare – per i primi dieci periodi d'imposta della integrale esenzione dalle imposte sul reddito

per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-*bis*".

11-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-*bis* affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.75

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-*ter*.

(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza")

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-*bis*, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo Convergenza' ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano – per i primi dieci periodi d'imposta – della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:

a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;

b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro"».

1.76

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, le parole: "fino all'importo di lire 3.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di 5.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) le parole: "non superiore a 2.100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro" e le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.77

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I proventi relativi all'imposta di cui all'articolo 1, commi 8, 9, 10, 11, sono destinati ad un fondo per il finanziamento di attività di potenziamento didattico negli istituti superiori pubblici. La costituzione e l'accesso a tale fondo sono regolati da apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni».

1.78

MARSILIO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrano nelle soglie previste, entro un limite euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».

Conseguentemente, al comma 14, alla lettera d) aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui le partecipazioni ritardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società tra professionisti».

1.79

PITTELLA

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrano nelle soglie previste, entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».

Conseguentemente, al comma 14, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società».

1.80

PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I Capo V articolo 53 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi decreto legislativo 22.12.1986 n 917 e ai redditi d'impresa di cui al Titolo I Capo VI articolo 55 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi decreto legislativo 22.12.1986 n 917, a decorrere dal 10 gennaio 2022, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, con l'aliquota del 25 per cento in luogo

delle aliquote di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22.12.1986 n. 917».

1.81

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

«*b-bis*) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

b) *al comma 14, sopprimere la lettera d) e alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolte consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93 e da 97 a 101.

1.82

BINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

«*b-bis*) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività, esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente im-

putabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;

b) *al comma 14, sopprimere la lettera d)*;

c) *al comma 14, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».*

Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

1.83

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 13 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate imputabile alla persona fisica esercitante attività di impresa, arti o professioni, nelle proporzioni cui risultano imputabili gli utili;

al comma 14 sopprimere la lettera d) e alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.84

MANCA

Al comma 13 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida

in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;».

1.85

QUAGLIARIELLO, PICETTO FRATIN

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.86

QUAGLIARIELLO, PICETTO FRATIN

Al comma 14, lettera d), aggiungere infine le parole: «aventi lo stesso codice di attività ATECO».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.87

QUAGLIARIELLO, PICETTO FRATIN

Al comma 14, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «operanti nello stesso Gruppo di settore dell'allegato 4 annesso legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.88

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 14, lettera d), dopo le parole: «società a responsabilità limitata aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

1.89

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.90

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.91

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commis-

sione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.92

BINI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente e subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.93

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.94

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.95

BINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.96

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter", sono abrogate.

17-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 10 gennaio 2019.

17-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, co-

stituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.97

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 38, sostituire la parola: «9.000», con la seguente: «8.000».

1.98

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di fatturazione elettronica, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 2015, n.127, con le modalità di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2014, può essere effettuato anche mediante carte prepagate ricaricabili, tramite conto corrente bancario o presso ricevitorie autorizzate».

1.99

MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, sono soppresse le lettere b), c) ed e) del comma 2, articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dall'articolo 31, del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 158».

1.100

FAZZOLARI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. I commi 909, 915, 916, 917 e 928 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati».

1.101

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-bis Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

- a) a partire dal 10 gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
- b) dal 10 gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
- c) dal 10 gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
- d) dal 10 gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati".

17-ter. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al precedente comma 17-bis per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.

17-quater. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 17-bis, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

- a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusiva-

mente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione di un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

17-quinques. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente, il comma 17 è soppresso.

1.102

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai fini delle disposizioni per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti, agli esercenti attività di im-

presa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 17-*ter* a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a)*;

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera *b)*, la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a)*.

17-*ter*. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 17-*bis* sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

d) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui al comma 11-bis della lettera a) e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

g) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 17-bis, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

17-quater. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 17-bis, lettera b) consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

17-quinques. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 17-bis, vengono meno gli effetti previsti dal

comma 11-*ter*, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

17-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 11-*bis*, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 11-*bis*».

1.103

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, a decorrere dal 10 gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate, salvo revoca esplicita da parte del contribuente ovvero fino alla cessazione della relativa partita IVA."»

1.104

DE BERTOLDI

Dopo il comma, 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

17-*ter*. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

1.105

DE BERTOLDI

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».

1.106

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Alla tabella A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 98), parte III le parole: "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura" sono soppresse.

b) alla Parte II-bis "beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento" della Tabella A, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente numero:

"1-quater) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura".

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis valutato in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo, fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,50» con le seguenti: «0,75».

1.107

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,50» con le seguenti: «0,75».

1.108

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. A partire dal 10 gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di *sharing mobility* di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».

Conseguentemente, al comma 621, le parole: «dello 0,50» sono sostituite con le seguenti: «0,75».

1.109

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese è valorizzata e promossa la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale garantendone un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

17-ter. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

17-quater. I prodotti, in attuazione del comma 17-bis, sono soggetti ad una imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

17-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-quater valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 621».

Conseguentemente, al comma 621, le parole: «dello 0,50» sono sostituite con le seguenti: «0,75».

1.110

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'art. 16 della Legge 1293/1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all'art. 18 D.P.R.600/73, a partire dal periodo d'imposta 2019:

- a) 30% per aggi superiori a 90.000 euro;
 - b) 40% per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
 - c) 50% per aggi fino a 45.000 euro.»
-

1.111

QUAGLIARIELLO

Al comma 17, aggiungere i seguenti commi:

«17-bis. In deroga a quanto previsto ai commi dal 12 al 17, i titolari di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed i cui ricavi sono tipicamente caratterizzati da aggi/margini fissi, possono applicare al reddito di impresa, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva del reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con l’aliquota del 22 per cento. L’imposta sostitutiva si applica al totale del reddito prodotto dal medesimo soggetto, nel corso del periodo di imposta, solo nel caso in cui gli le attività remunerate ad aggi/margini fissi siano prevalenti in termini di ricavi rispetto alle altre attività eventualmente esercitate nel medesimo locale.

17-ter. I contribuenti di cui al comma 17-bis che applicano l’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma, non sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti».

1.112

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.

17-ter. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019».

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 50.000.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

1.113

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 10 gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2019.

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente ridurre gli importi del Fondo di cui al comma 653.

1.114

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.

1.115

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. All'articolo 1 comma 916 della legge n. 205 del 2017 le parole: "a partire dal 10 gennaio 2019" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 10 gennaio 2020".

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.

1.116

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 18, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 12:

1) al comma 2 le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro";

2) l'ultimo capoverso è soppresso».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.630 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.117

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 20, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici", sono inserite le seguenti: "ai formatori ed"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.118

NASTRI

Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

«21-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

21-ter. I percettori dei redditi di cui al comma 21 -bis non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

21-quater. Le disposizioni dei commi 21-bis e 21-ter si applicano anche agli *ex* lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

1.119

MALAN

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 30 settembre 2017, il pagamento delle cui somme dovute entro il 7 dicembre 2018 non è stato effettuato entro la stessa data, possono comunque essere definiti secondo

le disposizioni del citato decreto-legge e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è procedibile. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018».

1.120

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *f*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 3 e, pertanto, possono svolgere le stesse funzioni in materia fiscale e di lavoro loro attribuite. Tali soggetti possono altresì essere nominati responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF Imprese), ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

1.121

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, aggiungere il comma:

"25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale il pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

1.122

SACCONE, DE POLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.

«22-bis. All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) le rette corrisposte da soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000» con la seguente: «30.317.000» e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000;
2020: – 17.000.000;
2021: – 26.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 1 milione

CS – 1 milione

2020::

CP – 300.000;

CS – 300.000.

2021:

CP – 300.000;

CS – 300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 1.400.000;

CS – 1.400.000.

2020:

CP – 1.400.000;

CS – 1.400.000

2021:

CP – 1.400.000;

CS – 1.400.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

2020:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

2021:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni.

2019:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2020:

CP – 800.000;

CS – 800.000.

2021:

CP – 800.000;

CS – 800.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 4 milioni;

CS – 4 milioni.

2020:

CP – 3,5 milioni;

CS – 3,5 milioni.

2021:

CP – 0,5 milioni;

CS – 0,5 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 17 milioni;

CS – 17 milioni.

2020:

CP – 15 milioni;

CS – 15 milioni.

2021:

CP – 12 milioni;

CS – 12 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 5 milioni;

CS – 5 milioni.

2020:

CP – 3 milioni;

CS – 3 milioni.

2021

CP – 0,5 milioni;

CS – 0,5 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 7 milioni;

CS – 7 milioni.

2020:

CP – 13 milioni;

CS – 13 milioni.

2021:

CP – 20 milioni;

CS – 20 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 1,5 milioni;

CS – 1,5 milioni.

2020:

CP – 1,5 milioni;

CS – 1,5 milioni.

2021:

CP – 1,5 milioni;

CS – 1,5 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

CS –1 milione.

2020:

CP – 300.000;

CS – 300.000.

2021:

CP – 300.000;

CS – 300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 6 milioni;

CS – 6 milioni.

2020:

CP – 6 milioni;

CS – 6 milioni.

2021:

CP – 2,5 milioni;

CS – 2,5 milioni.

1.123

SACCONE, DE POLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.:

«22-bis. All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie

assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000» con la seguente: «30.317.000».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000;
2020: – 17.000.000;
2021: – 26.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:
CP – 2.000.000;
CS – 2.000.000.
2020:
CP – 2.000.000;
CS – 2.000.000.
2021:
CP – 2.000.000;
CS – 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 –indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2020:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2021:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 –indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

2020:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

2021:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2020:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2021:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 8.000.000;

CS – 8.000.000.

2020:

CP – 8.000.000;

CS – 8.000.000.

2021:

CP – 8.000.000;

CS – 8.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2020:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2021:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2020:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2021:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 3.000.000;

CS – 3.000.000.

2020:

CP – 3.000.000;

CS – 3.000.000.

2021:

CP – 3.000.000;

CS – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 30.000.000;

CS – 30.000.000.

2020:

CP – 30.000.000;

CS – 30.000.000.

2021:

CP – 30.000.000;

CS – 30.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2020:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

2021:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP – 3.000.000;

CS – 3.000.000.

2020:

CP – 3.000.000;

CS – 3.000.000.

2021:

CP – 3.000.000;

CS – 3.000.000.

1.124

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

1.125

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previ-

denza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.126

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

22-ter. Tutte, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. 22-quater. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

1.127

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere i commi da 23 a 29.

Conseguentemente:

a) *al comma 139, sostituire le parole: «a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;*

b) *sopprimere l'articolo 88.*

1.128

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.»;*

2) *alla, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.».*

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.982 milioni per l'anno 2019, 8.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, 8.977,27 milioni di euro per il 2021, 8.963,26 milioni di euro per l'anno 2022, 8.958,17 milioni di euro per l'anno 2023, 8.958,31 milioni di euro per il 2024, 8.984,16 milioni di euro per il 2025, 8.973,18 milioni di euro per il 2026 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

1.129

MARINO

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti parole: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.682,11 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.963,26 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.957,17 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.948,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.130

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: », nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per

l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.532 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.977,27 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.963,26 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.900 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.858,17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.131

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000.

1.132

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico;» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a

favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 31,59 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020, 22,73 milioni di euro per il 2021, 36,74 milioni di euro per l'anno 2022, 41,83 milioni di euro per l'anno 2013, 41,69 milioni di euro per l'anno 2024, 51,84 milioni di euro per l'anno 2015 e 26,82 milioni di euro per l'anno 2026.

1.133

CIRIANI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027».

1.134

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 23, lettera b), sopprimere le parole: «determinato o».

1.135

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 23, lettera b), sopprimere le parole: «determinato o».

1.136

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Con riferimento al costo del personale di cui alla lettera b) del comma 23 all'importo della quota riferibile all'assunzione di personale dipendente femminile viene applicata un'aliquota ridotta di ulteriori due punti».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis valutato in 450 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «1,5».

1.137

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10

per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*».

1.138

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

1.139

PAPATHEU, ROSSI

All'comma 24, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».

All'onere di cui sopra, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze nella medesima Tabella A;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti:

2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000.

1.140

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 24, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: – 0;

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000.

1.141

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 24, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti dell'incremento del costo complessivo» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.142

DE BERTOLDI

Al comma 24, lettera b), sopprimere il seguente periodo: «e i veicoli, di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, n.917 del 1986».

Conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia, e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.143

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 24, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) Per le imprese del settore turistico alberghiero sono ammissibili gli investimenti in immobili strumentali dell'attività alberghiera, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;».

1.144

MANCA

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti

connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà.»

1.145

MANCA

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto."».

1.146

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3 lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma, a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 ottobre 2018,

ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.147

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c). primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni

di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.148

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 23 sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».

1.149

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1,

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 28-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».

1.150

BINI

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 23 del presente comma sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del pre-

cedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale».

1.151

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.152

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a: «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.153

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplifi-

cata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.154

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 28 sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a: «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.155

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» alle parole «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.156

CONZATTI

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

«29-bis. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 10 gennaio 2019 e dovuto un contributo annuale Fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto a la vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti

Formatori per la Mediazione, al a loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

29-ter. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in Euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in Euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in Euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

29-quater. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

29-quinquies. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

29-sexies. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2019 e 2020 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

29-septies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per

le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento.'».

1.157

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29 inserire il seguente

«29 bis. Entro il termine di anni due dall'entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva i metodi, indirizzi generali ed i criteri anche tecnici, per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Le Regioni entro il termine di anni tre dalla emanazione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma precedente previo parere delle Autorità di bacino distrettuali competenti per territorio approvano, o adeguano ove esistenti, i piani per la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Entro il termine di anni due dall'approvazione dei piani di cui al comma precedente le Regioni approvano o adeguano i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993 numero 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 numero 494. Nelle more dell'approvazione o adeguamento dei piani di cui al comma precedente, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma conservano validità.

Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno

una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione».

1.158

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29 inserire i seguenti:

«29-bis. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.

29-ter. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

29-quater. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.

29-quinquies. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

29-sexies. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili».

1.159

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, CAUSIN

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 10 gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 10 gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a aree scoperte e »specchi acquei«.

29-ter. Con l'opzione di cui al comma 29-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

29-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 29-bis e 29-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni».

1.160

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

29-ter. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

29-quater. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni,

29-quinquies. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

29-sexies. Dall'attuazione dei commi da *29-bis* a *29-quinquies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.161

MANCA

Dopo il comma 29, inserire il seguente comma:

«*29-bis.* I consorzi di cui all'articolo 17, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'lva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al presente comma».

1.162

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«*29-bis.* Le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli *36-bis* e *36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto».

1.163

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, RONZULLI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

Conseguentemente, ridurre di 1000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, pruno periodo.

1.164

SCIASCIA, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441 indicazione della data di emissione non è obbligatoria'';

2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

''g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;''».

1.165

MANCA

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L. vo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000.

1.166

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

1.167

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Allo scopo di evitare incertezze in sede interpretativa, l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986, disposta dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 208 del 2015, decorre dal 10 gennaio 2014. Restano comunque validi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in capo ai soggetti che hanno applicato le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell'articolo 51 del DPR 917 del 1986».

1.168

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 54, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "Per i beni", sono inserite le seguenti: "mobili ed immobili"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.169

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 103, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.170

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "1,1 per cento";

b) alla lettera b):

1) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

2) sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

3) sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento";

c) alla lettera c):

1) sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.171

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

1.172

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

«29-bis La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

29-ter. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

29-quater. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

29-quinquies. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera

a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

29-sexies. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.

29-septies. L’Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito secondo le modalità previste dal comma 49-*ter* dell’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 99o dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all’esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l’ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l’Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

29-octies. Le modalità tecniche applicative dei commi da *29-bis* a *29-septies* sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».

1.173

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«*29-bis.* Dopo l’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

”Art. 12-*bis.*

(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-*bis* e 42 Dpr 600/1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 Dpr 633/1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 Dpr 131/1986, 13 D.lgs. 347/90, 34 e 35 D.lgs. 346/90 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine

di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva,

2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente'».

1.174

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

29-ter. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

29-quater. Le disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

1.175

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2029: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000.

1.176

MODENA, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori o pari a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67''».

1.177

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2050''».

1.178

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2040"».

1.179

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2030"».

1.180

MALLEGNI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, BARBONI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera 0) è sostituita con la seguente:

"0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;"»

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.181

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono inseriti i seguenti:

”641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641-ter. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell’effettiva apertura dell’attività nel corso dell’anno.

641-quater. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo della Tassa dei rifiuti (ora Tari) delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti giudiziari, amministrativi ed esecutivi pendenti alla data del 23 ottobre 2018 concernenti il pagamento di detti tributi, sanzioni, imposte e oneri accessori, possono essere integralmente definiti, previa domanda all’ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a)* in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute, *b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall’ente gestore.

641-quinquies. La domanda di definizione, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del comma precedente, è presentata entro il 28 febbraio 2019. La definizione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versate la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione del contenzioso con le predette modalità sospende gli eventuali procedimenti amministrativi o esecutivi di riscossione nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti”».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l’importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.182

BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.183

BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'esercizio dell'attività agrituristica"».

1.184

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

29-ter. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.185

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.186

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, RONZULLI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 10 luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta"».

1.187

BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche.

a) al comma 4 le parole: "i periodi d'imposta 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "i periodi d'imposta 2017,2018 e 2019,";

b) al comma 5 le parole: "di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro nell'anno 2019, di 50 milioni di euro nell'anno 2020 e di 40 milioni di euro nell'anno 2021"».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138 primo periodo.

1.188

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse, di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere politiche di "family friendly", attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori e le lavoratrici con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori».

1.189

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:

«29-bis. L'articolo 9-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-quater. – (Compensazione di somme iscritte a ruolo) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.

29-ter. Le disposizioni di cui al comma 29-bis si applicano anche nei casi di definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ot-

tobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225.

29-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

29-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società da esse partecipate, maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assistiti dalla garanzia dello Stato e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 del presente articolo.

29-sexies. Su istanza dei titolari di cui al comma *29-quinquies*, le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma *29-quinquies*, certificano, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido e esigibile anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto del credito, assistito dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

29-septies. Per le finalità di cui al comma *29-quinquies*, il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese tutte le attività di riscossione delle somme dovute per le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dai titolari di crediti di cui al comma *29-quinquies*.

29-*novies*. La sospensione di cui al comma 7 si applica fino alla completa estinzione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 29-*quinquies*».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro» con: «paria a 8.100 milioni di euro».

1.190

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-*bis*. È consentita inoltre la definizione della parte fiscale delle violazioni contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate non abbia già notificato un avviso di accertamento oppure avviato un procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».

1.191

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-*bis*. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

»8-*bis*. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.».

b) all'articolo 6, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

»16-*bis*. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.».

c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

»2-*bis*. Sul maggior imponibile integrato non è dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti».

1.192

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

''8-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti''».

1.193

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

''16-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti''».

1.194

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

''7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 10 gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 10 gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 10 gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 10 gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 10 gennaio 2019''».

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.195

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 30 è inserito il comma seguente:

«30-bis. Al comma 941, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fondo dopo le parole: "con il medesimo decreto di cui al comma 942" è aggiunto il secondo paragrafo: "Le cause di esclusione di cui al presente comma, nonché i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 si applicano a tutti i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo totalitario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"».

1.196

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ai soggetti intermediari coinvolti nel processo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è attribuito un credito di imposta – per un importo massimo di euro 400 – pari al 50 per cento delle spese sostenute per attivare il processo di emissione, trasmissione e ricevimento e conservazione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio.

31-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto intermediario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli intermediari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per Fanno 2019» con le seguenti: «27,16 milioni di euro per l'anno 2019».

1.197

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6,600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.198

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

Conseguentemente al, comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16 e ridurre di 50 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi».

1.199

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 388, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, ferme restando per le amministrazioni dello

Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle altre amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,».

1.200

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 32, sostituire le parole: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze,» *con le seguenti:* «Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» *con le seguenti:* «8.000 milioni».

1.201

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 32, sostituire le parole: «nell'anno 2019» *con le seguenti:* «negli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 193,1 milioni di euro per 2021:

a) *al comma 421 le parole:* «107.220.000 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «7.2220.000 per l'anno 2021»;

b) *al comma 653 le parole:* «205, 9 milioni di euro per l'anno 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «162,8 milioni di euro»;

c) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2021: – 50.000.000.

1.202

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 32 sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019» e le parole: «di superficie fino a 600 metri quadrati» con le seguenti: «per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 31.3.1998, n. 114».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro».

1.203

DAL MAS

Al comma 32 sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2019».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con: « pari a 8.837 milioni di euro annui a decorrete dall'anno 2019».

1.204

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 32, dopo le parole: «unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1» aggiungere le seguenti: «e A10».

1.205

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

Conseguentemente:

- a) *sopprimere il comma 63;*
 - b) *sopprimere i commi da 86 a 101.*
-

1.206

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 32 sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.207

BINI

Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

1.208

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Al comma 32, le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

1.209

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze», con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

1.210

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 7,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.211

BELLANOVA, MANCA

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1 » con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 9.000.000;

2020: – 9.000.000;

2021: – 9.000.000.

1.212

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Ai comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 7.800.000;

2020:

2021:

1.213

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 7.800.000;

2020: – 0;

2021: – 0.

1.214

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

1.215

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

1.216

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 32, sopprimere le parole: «, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.217

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Al comma 32, sostituire le parole da: «, può, in alternativa rispetto al regime ordinario» fino a: «essere assoggettato al regime della cedolare secca» con le seguenti: «e gli immobili abitativi locati nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa, arti o di lavoro autonomo possono, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettati al regime della cedolare secca».

Conseguentemente, dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.218

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «21 per cento» aggiungere le seguenti:* «, a condizione che i contratti di locazione siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi territoriali tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»;

b) *dopo il comma 32 aggiungere il seguente:*

«32-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione e promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate di tributi locali».

1.219

MANCA

Al comma 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «21 per cento» aggiungere le seguenti:* «, a condizione che i contratti di locazione siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi territoriali tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«32-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione e promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed

economica delle aree urbane, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate di tributi locali».

1.220

DAL MAS

Al comma 32 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applica il comma 11 del predetto articolo 3.».

1.221

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 55,76 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,62 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,35 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 290,73 milioni di euro per l'anno 2026, di 288,79 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

1.222

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.223

DAMIANI

Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

«32-bis. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente comma. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione compro-

vante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 119, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-*ter* dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie

32-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 32-*bis*, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421.».

1.224

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. I debiti, a carico di soggetti in comprovata difficoltà economica, fino ad euro 200.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, risultanti dai ruoli dell’Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2018, possono essere estinti, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese. In tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente il 10 per cento dell’importo risultante dai predetti ruoli e/o affidato ai concessionari, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai ruoli e ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: *a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; *b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; *c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e quelli già iscritti per gli importi definiti vengono sospesi a spese e cure del concessionario; *d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive; *e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; *f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

32-ter. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 32 bis i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: *a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; *b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; *c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; *d)* le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

32-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità per l’attuazione del comma 32-bis».

1.225

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono premesse le seguenti parole: "Limitatamente all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al terzo comma, le parole: "all'articolo 40-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 36-bis e 40-bis"»f1;«.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro», con le seguenti: «56,66 milioni di euro».

1.226

BERNINI, RONZULLI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

«32-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138 primo periodo».

1.227

DAL MAS

Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

«32-bis. 1. Al comma 1 dell'art. 10, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"1-quinquies) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente"».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.228

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, si provvede nei limiti di 600 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui al comma 138, primo periodo».

1.229

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro".

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, si provvede nei limiti di 800 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui al comma 138, primo periodo».

1.230

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

32-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 01, 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e a coloro che sono residenti in alloggi a proprietà indivisa spetta una detrazione complessivamente pari a:

- a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

- a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni».

1.231

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«Dopo il comma 112, aggiungere i seguenti:

''112-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: in mercati regolamentati' sono inserite le seguenti: 'e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato'».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.232

DAL MAS

Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente

«32-bis 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''I redditi'' sono aggiunte le seguenti: '', percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,'';

b) le parole: ''ad uso abitativo'' e le parole: ''dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore'' sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per la metà del suo importo, ai predetti fini.

4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:

a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;

b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.

6. È obbligato al pagamento dell'imposta:

a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;

b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.

10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.233

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "I redditi" sono aggiunte le seguenti: ", percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,";

b) le parole: "ad uso abitativo" e le parole: "dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore" sono soppresse".

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro».

1.234

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.»

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 55,76 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,62 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,35 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 290,73 milioni di euro per l'anno 2026, di 288,79 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»

1.235

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.236

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.237

DAL MAS

Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

«32-bis. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

''Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento««».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.238

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.239

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

''6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e che utilizzano l'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti''.

32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.240

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

''6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni''.

32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.241

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

''6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché da questi sublocate ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti della società o ente conduttore stesso o di altra società o ente con cui il conduttore abbia concluso un contratto di sublocazione ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti del subconduttore. Ai fini di quanto previsto al presente comma, per «uso abitativo» si intende la destinazione dell'immobile locato a dimora abituale, per la maggior parte dell'anno solare, del subconduttore, anche ove quest'ultimo non stabilisca la propria residenza nell'immobile locato, e per «collaboratori» si intendono i soggetti che partecipano all'attività di impresa o di lavoro autonomo del conduttore a titolo di lavoratori subordinati, o parasubordinati o autonomi, ivi compresi i rapporti di collaborazione ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, e di apprendistato''.

32-ter. All'onere derivante dal comma 32-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.242

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431" sono sostituite con le seguenti: "la cedolare secca si applica ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 5, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

1.243

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 32, sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

1.244

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Ai comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

1.245

CONZATTI, MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.850 milioni di euro annui».

1.246

DAL MAS

Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:

«31-bis.1. All'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1) al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera:

«d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico co-

munale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.”;

2)al comma 3 è soppressa la lettera b);

3)al comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ”dei terreni agricoli e dell’abitazione principale” sono sostituite da: ”dei terreni agricoli, dell’abitazione principale e dei fabbricati inagibili o inabitabili”».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutato in 18,5 milioni di euro a partire dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.247

FANTETTI, GARAVINI, GIACOBBE, ALDERISI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il nono periodo del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: ”A partire dall’anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”».

Conseguentemente alla Tabella A, indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.248

DAL MAS

Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente

«32-bis 1. Al comma 2 dell'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunta in fine le seguente lettera:

''d) per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni''.

32-ter. Al comma 669, l. 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''dei terreni agricoli e dell'abitazione principale'' sono sostituite da: ''dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e delle unità immobiliari di categoria catastale C1 sfitte''».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 8.821 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.249

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le rendite catastali degli immobili di categoria catastale E e D che non comprendono il valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non possono costituire oggetto di accertamenti basati sulla ricomprensione di tale valore nella rendita catastale. Gli eventuali accertamenti già notificati e ancora non definiti devono, sotto questo profilo, essere modificati o annullati da parte degli uffici.'''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000;
2021: – 25.000.000.

1.250

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 8.050 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.251

DAL MAS

Sostituire il comma 32 con i seguenti:

«32-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati dall'anno 2019 aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

32-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, di versamento dell'imposta e per le altre disposizioni attuative si applica, in quanto compatibile, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011.

32-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risultino in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

1.252

DE BONIS

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio, previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.253

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019 le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di cui al comma 1 stipulati nell'esercizio di attività d'impresa.''.».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.

1.254

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

1.255

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

32-ter. Ai sensi del comma 32-bis, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

32-quater. Il comma 9-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

32-quinquies. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al comma 32-bis esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità».

1.256

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole:« 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:*«55,56 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,12 milioni di euro per l'anno 2020, di 164,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 173,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 182,42 milioni di euro per l'anno 2023, di 183,15 milioni di euro per l'anno 2024, di 216,09 milioni di euro per l'anno 2025, di 250,53 milioni di euro per l'anno 2026, di 248,59 milioni di euro per l'anno 2027, di 248,3 milioni di euro per l'anno

2028, di 228,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 249,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.257

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

32-ter. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

32-quater. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di video sorveglianza;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

32-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

32-sexies. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, an-

che in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2029: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

1.258

PICETTO FRATIN

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Le rendite catastali degli immobili di categoria catastale E e D che non comprendono il valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non possono costituire oggetto di accertamenti basati sulla ricomprensione di tale valore nella rendita catastale. Gli eventuali accertamenti già notificati e ancora non definiti devono, sotto questo profilo, essere modificati o annullati da parte degli uffici».

1.259

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire i commi da 33 a 39 con i seguenti:

«33. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "30 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 30 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

34. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente:

al comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 6.015 milioni di euro per l'anno 2021, 6.160 milioni di euro per l'anno 2022, 6.219 milioni di euro per l'anno 2023, 6.220 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028».

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.260

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

I commi da 33 a 38 sono sostituiti dai seguenti:

«33. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari ai 20 per cento del costo di acquisizione.

34. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

35. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

36. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, l'impresa e tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 138 e 141;

sopprimere le parole: «comma 138» e «comma 141» ovunque ricorrono.

1.261

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 33, sopprimere le parole: «nelle misure previste dal comma 34 del presente articolo»;*

b) *al comma 33 sostituire le parole: «effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» con le seguenti: «effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;*

c) *sopprimere il comma 34;*

d) *al comma 37, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».*

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 7.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 8.000 milioni di euro per l'anno 2031 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

1.262

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Ai comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 33, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 34 del presente comma;
- b) sopprimere il comma 34;
- c) al comma 37 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 8.200 milioni di euro per l'anno 2029, 8.500 milioni di euro per l'anno 2030 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

1.263

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHELTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» aggiungere le parole: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 33,14 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020, di 19,07

milioni per l'anno 2021, 28,09 per l'anno 2022, 28,09 per l'anno 2023, 28,09 per l'anno 2024, 28,09 per l'anno 2025, e 28,09 per l'anno 2026.

1.264

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» aggiungere le parole: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni dall'anno 2021.

1.265

PICHETTO FRATIN

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000.

1.266

PICHETTO FRATIN

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acqui-

zione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.267

MARINO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,» aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.268

MARINO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per ranno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni

di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.269

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», *aggiungere le seguenti:* «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.270

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», *aggiungere le seguenti:* «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.271

CIRIANI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, al comma 653 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019, 380 milioni di euro per l'anno 2020, 380 milioni di euro per l'anno 2021 e 372 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».

1.272

CIRIANI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2019 e 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.273

URSO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

”Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci pe-

riodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis)''.

4. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.274

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:

«33-bis. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

33-ter. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l’Agenzia stessa; le modalità e i termini per l’iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l’iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.

33-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma bis, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l’attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all’articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l’esercizio dell’attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l’indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l’attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l’indicazione dei periodi dell’anno durante i quali l’alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell’alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

33-quinques. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 33-*bis*:

a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.

33-sexies La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

33-septies. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

1.275

NASTRI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, *dopo le parole: "apparecchi radiotelefonici"* sono aggiunte le seguenti: ", *smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi*,";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi". Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso "Art. 173", le parole: "commi 3 e 3-bis – 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3 – 5; comma 3-bis – 10"».

1.276

NASTRI

Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

«33-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite una carta di debito o carta di credito da parte di chi ne è tenuto ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa d'importo pari a 30 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere disciplinate le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis. Con i medesimi decreti

può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili"».

1.277

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 33, inserire i seguenti:

«33-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è aggiunta la seguente voce: «i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte *hardware* dedicati alla *cyber security* (ad esempio i *firewall* industriali, *Intrusion detection system*, *Network Intrusion Detection System*, ecc.)»;

33-ter. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 35 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 33.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.278

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è aggiunta la seguente voce: "i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte *hardware*) dedicati alla *cyber security* (ad esempio i *firewall* industriali, *Intrusion detection system*, *Network Intrusion Detection System*, ecc.)»;

b) *dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«35-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi,

danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)” di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica, indipendentemente dall’investimento in beni di cui al comma 1,».

1.279

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:

«33-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

33-ter. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell’alloggio.

33-quater. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell’applicazione dell’imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi;

d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

33-quinques. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all’ eser-

cizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

1.280

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. La retribuzione del lavoro subordinato imponibile ai fini della contribuzione previdenziale è determinata in riferimento a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore. La contribuzione non può comunque essere determinata in riferimento a un imponibile inferiore rispetto al minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel settore per cui è stato stipulato, che sia stato sottoscritto al tempo stesso sia dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, sia dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori. Quando nessun contratto collettivo nazionale nel settore risponda a entrambi i suddetti requisiti, deve essere assunto come riferimento il minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale che si applichi effettivamente al maggior numero di rapporti di lavoro nel settore per cui è stato stipulato, e che sia stato sottoscritto o dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, o dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori. Ai fini del godimento di benefici fiscali o contributivi, nonché della legittimazione alla stipulazione dei contratti di appalto di cui all'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il trattamento riservato dall'azienda ai dipendenti non può essere inferiore allo standard stabilito dal contratto collettivo nazionale in relazione al quale è determinato l'imponibile contributivo minimo».

1.281

NASTRI

Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

«33-bis Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita. Il blocco di cui alla presente disposizione è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza com-

petente per territorio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione».

1.282

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019 le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno».

1.283

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto il seguente:

''1094-bis. Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività''».

1.284

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto il seguente:

''1094-bis. Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliero legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».

1.285

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

1.286

NASTRI

Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

«33-bis. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 10 luglio 2019, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

1.287

NASTRI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia».

Conseguentemente al comma 64 le parole: «3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2995 milioni».

1.288

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:

«33-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

33-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

1.289

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 34, sopprimere le parole da: «per gli investimenti» fino a: «limite di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni

di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.290

MANCA

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le seguenti: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.291

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 34, inserire il seguente comma:

«34-bis) All'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le parole: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

1.292

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo nell'elenco dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni", è inserito il seguente capoverso: "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)". Nell'elenco dei beni immateriali strumentali di cui al-

l'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse *modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali", è inserito il seguente capoverso: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)".

1.293

TESTOR, VITALI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", è aggiunta la seguente voce: di impianti wi-fi (acquisto e installazione di modem/router, dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile – antenne terrestri, ripetitori di segnale, parabole».

1.294

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", è aggiunta la seguente voce: "di impianti wi-fi (acquisto e installazione di *modem/router*, dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile – antenne terrestri, ripetitori di segnale, parabole"».

1.295

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. All'Allegato A, annesso alla Legge 11 dicembre 2016, 232, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità", al quinto alinea dopo le parole: "ad esempio RFID – *Radio Frequency Identification*" aggiungere le seguenti " , Wi-Fi, LPWAN"».

1.296

RAUTI

Dopo il comma 34, inserire il seguente comma:

«34-bis. All'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le parole: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

1.297

MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 36, inserire i seguenti:

«36-bis. Le condizioni contrattuali applicate ai dispositivi che eseguono programmi per elaboratore e contenuti rivolti ai consumatori assicurano l'effettivo diritto di reperire liberamente ed utilizzare i servizi, applicazioni e contenuti – forniti da terzi nel formato idoneo ai sistemi del consumatore con licenza proprietaria o rispondente ai modelli internazionali a sorgente aperta – a condizione che detti servizi, applicazioni, e contenuti siano leciti.

36-ter. Le condizioni contrattuali applicate ai medesimi dispositivi assicurano altresì agli utenti il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi, applicazioni e contenuti, salvo che la loro presenza o le loro funzioni siano previste come obbligatorie da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti alle quali si connette, dei dati gestiti o dalla natura e funzione del dispositivo stesso.

36-quater. Il diritto alla eliminazione è assicurato in maniera da impedire le eliminazioni effettuate al fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

36-quinquies. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare le violazioni di tali diritti secondo i criteri previsti dall'art. 24 e le sanzioni dall'art. 27 del suddetto codice; per l'avvio della attività la dotazione dell'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è aumentata di Euro 100.000 per l'anno 2019 e di Euro 100.000 per l'anno 2020.»

1.298

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente al comma 38 sostituire le parole: «disposizioni di cui ai commi 33 e 35» con le seguenti: «disposizioni di cui ai commi 33, 35 e 37-bis».

1.299

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: comma:

«39-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 10 ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

39-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 10 gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché

questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2019.».

1.300

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 39-bis aggiungere il seguente:

«39-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020».

Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1.301

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.»

Conseguentemente, all'Articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

1.302

LA PIETRA

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.303

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali stru-

mentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.304

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.305

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.306

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.307

LA PIETRA

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.308

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

1.309

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «a 6.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.399 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.310

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.584 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.240 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.357 milioni di euro per l'anno 2022, 6.402 milioni di euro per l'anno 2023, 6.403 milioni di euro per l'anno 2024, a 6.463 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.311

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di

euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.312

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

38-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 38-bis, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, a 760 milioni di euro per il 2021, a 643 milioni di euro per il 2022, a 597 milioni di euro per il 2023, a 597 milioni di euro per il 2024 e a 537 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139».

1.313

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per Vanno 2021, 643 milioni di euro per Vanno 2022 e 597 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.314

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

1.315

PEROSINO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

1.316

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

1.317

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 38, aggiungere seguente:

«38-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si applicano anche in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.318

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

«38-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme eventualmente residue, relative al credito di imposta non usufruiti negli anni pre-

cedenti, sono riassegnate per gli anni 2019 e successivi con le medesime finalità».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

1.319

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di *cloud computing*».

1.320

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di *cloud computing*».

1.321

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24

per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

1.322

TARICCO

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.323

MANCA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente comma:

«39-bis. All'Allegato A (Articolo 1, comma 9) annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

''Macchine e attrezzature di nuova generazione per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita, la qualità del prodotto-servizio, il risparmio energetico nonché la qualità di vita dei lavoratori;

Dispositivi digitali e sensoristica per favorire la fruizione di contenuti, facilitare l'interazione con l'utente, e personalizzare prodotti e servizi;

Sistemi innovativi di illuminazione in grado di migliorare l'esperienza del consumatore e ridurre i costi di gestione;

Sistemi di *eye tracking* finalizzati allo studio del consumatore/utente;

Dispositivi per misurare la performance dell'attività e l'analisi dei flussi;

Espositori e *layout* collegati digitalmente a sistemi gestionali e magazzino;

Camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

Sistemi di *locker* per favorire il ''click and collect'';

Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto.''.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.324

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. All'Allegato A (Articolo 1, comma 9) annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

''Macchine e attrezzature di nuova generazione per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita, la qualità del prodotto-servizio, il risparmio energetico nonché la qualità di vita dei lavoratori;

Dispositivi digitali e sensoristica per favorire la fruizione di contenuti, facilitare l'interazione con l'utente, e personalizzare prodotti e servizi;

Sistemi innovativi di illuminazione in grado di migliorare l'esperienza del consumatore e ridurre i costi di gestione;

Sistemi di *eye tracking* finalizzati allo studio del consumatore/utente;

Dispositivi per misurare la performance dell'attività e l'analisi dei flussi;

Espositori e *layout* collegati digitalmente a sistemi gestionali e magazzino;

Camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

Sistemi di *locker* per favorire il "click and collect";

Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto."».

1.325

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

''h) prodotta con unità di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Qualora il combustibile utilizzato in tali unità sia il gas naturale ovvero il gas di petrolio liquefatti questo viene assoggettato alla pertinente accisa per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica prevista alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni''».

1.326

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi

impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

1.327

GIROTTI, CASTALDI, LANZI, PARAGONE, ANASTASI, VACCARO, PATUANELLI, RIPAMONTI, MARTI, GALLICCHIO, ACCOTO, DELL'OLIO, EMANUELE PELLEGRINI, PESCO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 14:

1) le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al comma 2-bis, le parole "nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021";

b) *alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis) le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2-ter) al comma 1-sexies.1, dopo le parole "da 1-bis a 1-sexies" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle del comma 1-sexies.2.";

2-quater) dopo il comma 1-sexies.1 è inserito il seguente comma:

1-sexies.2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2024 per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-sexies, realizzate anche in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 70 per cento. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei

96.000 euro ad alloggio previsti al comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell'edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L'esito della classificazione e verifica sismica ottenuto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 quater, è inviato a cura dei professionisti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accesso all'agevolazione avverrà nel limite di un importo annuo complessivo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse già stanziati per le finalità di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le modalità di attuazione di dette disposizioni e d'invio degli esiti della classificazione e verifica sismica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'».

Conseguentemente,

a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «155,9 milioni di euro per l'anno 2021»

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 50.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.328

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 40, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14:

1) ai minimi 1 e 2, lettera b), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2019";

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2019" e, al terzo periodo, le parole: "sostenute dal 10 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2019";

3) al comma 2-*bis*, le parole: "sostenute nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2019";

4) al comma 1 le parole: "La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 10 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...", sono sostituite dalle seguenti: "La detrazione di cui al presente comma è pari al 65 per cento per le spese, sostenute dal 10 gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013..."».

Conseguentemente,

al comma 621, sostituire le parole «0.5» per cento con le seguenti: «1 per cento»

dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

«637-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.329

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: "sostenute dal 10 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2015";

b) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2018"; al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole "sostenute nell'anno 2019", con le seguenti: "sostenute a decorrere dall'anno 2018";»;

c) alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

1) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2017»;

2) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;

d) alla lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;

2) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2017»;

3) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2017».

Conseguentemente:

– dopo il comma 40, aggiungere il seguente: « In caso di accertamento della mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno il diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'Agenzia delle entrate, anche se i soggetti beneficiari delle detrazioni hanno optato per la cessione del relativo credito, recupererà il credito corrispondente esclusivamente nei loro confronti.»

– al comma 138, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: «a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a

5.748,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025, 4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.»

1.330

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:*

1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;

1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;

1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: «sostenute dal 10 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2015»;

b) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti, «sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2018»»;

c) *al comma 1, lettera a;, numero 3), sostituire le parole «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2018»;*

d) *al comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2017»;

5) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;

e) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:*

1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;

1-bis) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2017»;

1-ter) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2017».

Conseguentemente al comma 139, sostituire le parole: «e a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5.748,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025, 4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027,2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031».

1.331

DAL MAS

Al comma 40, alla lett. a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021»; ai commi 1, secondo periodo, e 2, lett. b, le parole «31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutato in 75 milioni di euro a partire dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 1 anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.332

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 40, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»»;

b) *al comma 40, lettera a) numero 3), sostituire le parole:* «sostenute nell'anno 2019», *con le seguenti:* «sostenute negli anni 2018 e 2019»;

c) *al comma 40, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*) al comma 2-*ter*, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

3-*ter*) al comma 2-*sexies*, primo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il secondo periodo è soppresso;

d) *al comma 40, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*) al comma 1-*quinqies*, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il terzo periodo è soppresso;

1-*ter*) al comma 1-*septies*, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il terzo periodo è soppresso;

e) *al comma 40, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, primo periodo, le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti* «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.333

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 40, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»»;

b) *al comma 40, lettera a), numero 3), sostituire le parole:* «sostenute nell'anno 2019», *con le seguenti:* «sostenute negli anni 2018 e 2019»;

c) *al comma 40, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) al comma 2, primo periodo, le parole: "anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2018 e 2109"».

1.334

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 40, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«*2-bis*) al comma 2, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente: «*b-ter*), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: « 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* « 8.995 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.970 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.335

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 40, lettera a), aggiungere i seguenti:

«*3-bis*) dopo il comma 2-*quater* sono aggiunti i seguenti commi:

»2-*quater*-2. Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio di edifici di proprietà di Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, e degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) utilizzati a norma

dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 16 lettera *b*) della legge 20 maggio 1985, n. 222, o in loro uso, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, nel caso in cui gli stessi interventi siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500,00 per metro quadrato di superficie utile riscaldata.

2-quater-3. Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi su edifici di proprietà di Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, e degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) utilizzati a norma dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 16 lettera *b*) della legge 20 maggio 1985, n. 222, o in loro uso, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2 *-quater.2* del presente articolo e dal comma 1 *-quinqies* dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 1700 per metro quadrato di superficie utile riscaldata.

3-ter) Al comma 2 *-quinqies.* dopo le parole «La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 *-quater*» sono aggiunte le parole «e 2 *-quater.2*».

1.336

ANASTASI, GIROTTI, LANZI, CASTALDI, PARAGONE, VACCARO, GALLICCHIO

Al comma 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«*3-bis)* dopo il comma 2 *-septies*, aggiungere il seguente: ''2 *-octies.* Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.'';»;

b) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente: "1-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.337

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 40, lettera a), aggiungere infine il seguente numero:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

"b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi), rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera"».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «200 milioni per l'anno 2019, 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2031».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1.338

QUAGLIARIELLO, PICHELTO FRATIN

Al comma 40, lettera a), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis). al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

"b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari, rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1 Gennaio 2019 al 31

dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera.”»

1.339

MANCA, MISIANI

Al comma 40, lettera a), dopo il punto 3), inserire il seguente:

«3.1) Se viene accertata la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi, che danno il diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modificazioni, l’Agenzia delle Entrate, anche se i soggetti beneficiari delle detrazioni hanno optato per la cessione del relativo credito, recupererà il credito corrispondente esclusivamente nei loro confronti.»

1.340

DAL MAS

Al comma 40, alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con « pari a 8.622 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

1.341

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente: ”Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’18 5 per cento. Le predette detrazioni

si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 10 gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-*bis*, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione’’».

1.342

VERDUCCI, D’ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1.1. A decorrere dal 10 gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro’’».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» *con le seguenti* «6.600 milioni di euro per l’anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l’anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l’anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.»

1.343

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, VERDUCCI

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, le parole: "zone classificate a rischio sismico" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.768 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.630 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.640 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, a 8.655 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e di 8.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

1.344

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, le parole "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 18.000.000;

2020: – 35.900.000;

2021: – 53.900.000.

1.345

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, le parole: "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 18.000.000;

2020: – 35.900.000;

2021: – 53.900.000.

1.346

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.347

DAL MAS

Al comma 40, alla lettera b), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente:

«1.a) alla fine del comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.348

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.349

DAL MAS

Al comma 40, alla lettera b), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente:

«1.a) al comma 1-bis dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

1.350

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

1.351

MANCA

Al comma 40, lettera b), punto 2, sostituire le parole: «e le parole: "nel 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019"» con le seguenti: «, le parole: "nel 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019", le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

1.352

QUAGLIARIELLO

All'articolo 1, comma 40, dopo la lettera b), punto 2) aggiungere il seguente:

«3) al comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2016, n. 63, dopo le parole: "per l'acquisto di mobili" sono aggiunte le seguenti ", porte esterne o interne e porte tagliafuoco, ivi comprese quelle dotate di tecnologie volte a garantire via di fuga libere e funzionali in caso di emergenza,"».

1.353

DAL MAS

Al comma 40, dopo la lettera b), è aggiunto la seguente:

«b-bis) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

"Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 10 gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-bis, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del pre-

sente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione’».

1.354

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Gli impianti fotovoltaici, di cui al comma 40-ter, realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto a decorrere da 10 gennaio 2019 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 20 euro/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull’energia elettrica.

40-ter. Gli impianti fotovoltaici di cui al comma 40-bis sono gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.

40-quater. Il GSE rende note, entro due mesi dall’approvazione della presente legge, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio.

40-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente al comma 621 sostituire le parole: «0,50» con le seguenti: «1,15».

1.355

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti

«40-bis. Per incentivare la mobilità sostenibile dal 10 gennaio 2019 l’imposta sul valore aggiunto per l’utilizzo del *sharing mobility* è pari al 10 per cento.

40-ter. Alle aziende, pubbliche e private, dal 10 gennaio 2019 che utilizzano flotte aziendali elettriche usate come veicoli in condivisione anche per gli spostamenti privati dei dipendenti spetta una detrazione del-

l'imposta sul valore aggiunto nell'acquisto o noleggio dei veicoli pari al 100 per cento.

40-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

40-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 500 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente:

al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «0,75;

dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

«639-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1.356

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane

nelle misure da adottare per la loro riduzione. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

- a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
- b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

40-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40-quater. Il Fondo di cui al comma 40-bis destina le proprie risorse con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

- a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
- b) incentivazione dell'intermodalità;
- e) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
- d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;
- e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
- f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
- g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
- h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

40-quinquies. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 40-bis, a predisporre entro l'avviso di finan-

ziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

Conseguentemente,

al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «1 per cento»

dopo il comma 63 7, aggiungere i seguenti:

«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.357

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2019-2021.

40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente al comma 621, costituire le parole: «dello 0,50 per cento» con le seguenti: «0,65 per cento».

1.358

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le società che gestiscono strade e autostrade dal 10 gennaio 2019 destinano il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento di risorse di cui al presente articolo».

1.359

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. A partire dal 10 gennaio 2019 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, terzo comma, del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:

- a) 2,80 Euro/m³ per sabbia e ghiaia;
- b) 3,30 Euro/m³ per calcare;
- e) 2,30 Euro/m³ per argilla;
- d) 8 Euro/m³ per pietre ornamentali;
- e) 2,20) Euro/m³ per torba.

40-ter. I canoni, di cui al comma 40-bis, possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte».

1.360

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 19-bis .1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:

- 1) per l'anno 2011, per il 100 per cento;
- 2) per l'anno 2019, per il 90 per cento;
- 3) per l'anno 2020, per l'80 per cento;
- 4) per l'anno 2021, per il 70 per cento;
- 5) per l'anno 2022, per il 60 per cento;
- 6) per l'anno 2023, per il 50 per cento'';

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''1-bis. A decorrere dall'anno 2019 l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento quando i beni di cui alla lettera i-bis) del comma 1 oggetto dell'acquisto o dell'importazione non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione''.

40-ter. Alla tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

''41-quinquies) prodotti e apparecchiature per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere di ristrutturazione edilizie''.

40-quater. Alle spese sostenute per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l'ammontare delle stesse sia superiore ad euro 10.000, essa è ripartita nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi. Se tale energia è prodotta da fonti rinnovabili la detrazione è maggiorata di un ulteriore 20 per cento.

40-quinquies. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente stabiliti all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-

cazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

40-sexies. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e di regolare ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato «fondo», di durata quinquennale.

40-septies. Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione, a titolo d'incentivo a fondo perduto:

a) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di autoveicoli elettrici ricaricabili e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica;

b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati, privilegiando i progetti che prevedano il ricorso a produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

40-octies. L'erogazione dei contributi di cui al comma 40-septies è regolata con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:

1) per l'anno 2019: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

2) per l'anno 2020: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

3) per l'anno 2021: euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

4) per l'anno 2022: euro 2.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

5) per l'anno 2023: euro 1.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

b) socializzazione dei costi di infrastrutturazione per gli spazi di sosta pubblici o privati, In base alla quale i decreti annuali di cui all'alinea, nell'ambito delle indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, possono stabilire che il reperimento della quota di risorse da destinare ai comuni per l'infrastrutturazione sia posto in capo alle società e ai soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti, a fronte di un incremento massimo della tariffa dell'energia elettrica di euro 0,25 per kWh.

40-nonies. I decreti di cui al comma 40-octies devono inoltre prevedere che l'erogazione degli importi di incentivazione sia accessibile a tutte

le categorie di utenti, compresi i soggetti pubblici e le persone giuridiche private o pubbliche, indipendentemente dalle finalità perseguite.

40-decies. I decreti di cui al comma 40-octies devono favorire il ricorso alle fonti rinnovabili e possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, da riservare ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati, di taxi, di sistemi di *car sharing*, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 40-octies.

40-undecies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente al comma 621, le parole: «05» sono sostituite con le seguenti: «1,15».

1.361

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.».

Conseguentemente al comma 421 modificare le parole «euro 130.317.000» con le parole «euro 129.317.000», le parole «euro 1.258.000» con le parole «euro 258.000», le parole «euro 107.220.000» con le parole «euro 106.220.000», le parole «euro 146.089.000» con le parole «euro 145.089.000», le parole «euro 145.512.000» con le parole «euro 144.512.000», le parole «euro 145.232.000» con le parole «euro 144.232.000», le parole «euro 145.143.000» con le parole «euro 144.143.000», le parole «euro 145.006.000» con le parole «euro 144.006.000», le parole «euro 143.318.000» con le parole «euro 142.318.000» e le parole «euro 143.293.000» con le parole «euro 142.293.000».

1.362

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

''2-bis) La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto, o all'assegnazione in proprietà effettuata da cooperative edilizie di abitazione, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica non inferiore alla A/1, a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse, o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di riuso e rigenerazione urbana come qualificati dalla legislazione urbanistica vigente, o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché con variazione volumetrica, laddove ammessa dalla normativa urbanistica vigente.''.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

1.363

DAL MAS

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: ''La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare''.''.».

1.364

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa), di cui all'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è stabilito in 35 euro per tonnellata».

1.365

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 40 aggiungere il comma:

«40-bis. Le sanzioni di cui all'art. 6 del d.lgs numero 471 del 1997 per l'inosservanza del comma 916 della legge numero 205 del 2017 decorrono a partire dal 10 gennaio 2020».

1.366

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TESTOR, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa"».

1.367

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del DM 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta

nel senso che, per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».

1.368

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del DM 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, la detrazione dall'imposta sul reddito di cui all'articolo 2 del citato decreto, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».

1.369

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: "sono di competenza Statale." è inserito il seguente periodo: "La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione"».

1.370

LA RUSSA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

''q-bis) ''soggetti auto-produttori'': a tutti gli effetti di legge si intendono imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte - con cessione alla rete -), compresi i consorzi e e società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.''

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 1.000.000;

2020: – 1,000.000;

2021: – 1.000.000.

1.371

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. In caso di accertamento della mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, l'Agenzia delle Entrate recupera il credito corrispondente esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, anche qualora abbiano optato per la cessione del relativo credito».

1.372

MISIANI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. In caso di accertamento della mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, l'Agenzia delle Entrate recupera il credito corrispondente esclusivamente nei confronti dei

soggetti beneficiari della detrazione, anche qualora abbiano optato per la cessione del relativo credito».

1.373

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

”1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che sostengono le tipologie di spese di cui ai predetti commi, possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.

1-novies. Il credito di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 10 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.”»

Conseguentemente:

– *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «46,86 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 195,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 213,72 milioni di euro per l'anno 2023, di 214,45 milioni di euro per l'anno 2024, di 247,39 milioni di euro per l'anno 2025, di 281,83 milioni di euro per l'anno 2026, di 279,89 milioni di euro per l'anno 2027, di 279,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 280 milioni di euro per l'anno 2029 e di 280,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 0;
2020: – 10.300.000;
2021: – 0.

1.374

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

''1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con «metodo convenzionale» e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con «metodo semplificato''».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.375

MARINO

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

''1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, I soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021''.

40-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «a 7.000 milioni per l'anno 2020, 6.988 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.987 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.988 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.376

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

''1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

1-*novies*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*octies* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*octies* e 1-*novies* si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021''.

40-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis.

40-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 40-*bis* e 40-*ter*, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190».

1.377

CONZATTI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-*bis*. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

''1-*octies*. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies*, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

1-*novies*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*octies* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*octies* e 1-*novies* si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021''.

40-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis.

40-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 40-*bis* e 40-*ter*, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190».

1.378

AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Per gli interventi di cui al decreto legge 63/2013, articolo 16, commi 1-bis 1-sexies, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.800 milioni».

1.379

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 40 aggiungere il comma:

«40-bis. All'art. 1 comma 56 della Legge 208 del 2015, sostituire il periodo "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. con il seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse"».

1.380

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "effettuato entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "effettuato entro il 31 dicembre 2020"; e le parole: "A o B" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore alla A/1"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

1.381

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'art 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro"».

40-ter. Agli oneri di cui al comma 40-bis si provvede nei limiti di 15 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 421 e nei limiti di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sul fondo di cui al comma 138 primo periodo».

1.382

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 35.000.000.

2020: – 40.000.000;

2021: – 40.000.000.

1.383

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 giugno 2016 n. 132 è sostituito dal seguente:

''Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascun esercizio finanziario per il triennio a decorrere dal 2019''».

Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:

2019: 50.019.000;

2020: 97.226.000;

2021: 70.492.000.

1.384

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: ''per i periodi d'imposta 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i periodi d'imposta dai 2017 al 2021'';

b) al comma 5, le parole: ''nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 60 milioni di euro nell'anno 2023''».

Conseguentemente, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» ''con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.940 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.880 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 8.940 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

1.385

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

”140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.”».

1.386

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al comma 1, nonché gli incentivi per interventi previsti dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, si applicano anche all'installazione di apparecchiature ed impianti contenenti gas fluorurati, a condizione che i lavori siano svolti da persone e imprese in possesso delle certificazioni e delle attestazioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e che il committente alleggi alla documentazione prevista copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione».

1.387

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 1, comma 3, numero 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *dopo le parole:* "2- quater .1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2- *quater* del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16" sono aggiunte le seguenti parole: "a decorrere da 1 0 gennaio 2019 una detrazione nella misura dell'80 per cento"».

40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente,

– *al comma 621, sostituire le parole:* «0.5 per cento» *con le seguenti:* «1,25 per cento».

– *dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:*

«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1 0 gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.388

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 40 aggiungere il comma

«40 bis. All'articolo, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2020"».

Conseguentemente, le sanzioni di cui all'art.6 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.471 entrano in vigore dal 1 gennaio 2021.

1.389

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. In attuazione della legge n. 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica sono stanziati 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016».

Conseguentemente:

– ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;

– al comma 621, le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «0,65 per cento».

1.390

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente al comma 621 sostituire le parole: «05» con le seguenti: «0,75».

1.391

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. A partire dal 1 0 gennaio 2019 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m³ su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali».

1.392

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. Per le spese documentate sostenute dal 1/1/2019 al 31/12/2021 e relative all'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2 com.ma 1 lettera d) ed h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 purché dotati di tecnologie di connessione e comunicazione nonché di sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze di ricarica sia degli occupanti dell'abitazione che della rete elettrica, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito nella misura del 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 5.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

40-ter. La detrazione si applica anche alle spese, documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.

40-quater . Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attua-

zione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione relativamente alle spese di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110».

1.393

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, relative all’acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma I, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

40-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 5.000.000;
2020: – 12.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.394

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abita-

zione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8984,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.961,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.969,3 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dal 2030».

1.395

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».
